ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/02/2014

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/35922-cosa-fare-se-l-atto-di-citazione-torna-indietro-per-irreperibilit-del-destinatario

Autore: Manisi Antonella

Cosa fare se l'atto di citazione torna indietro per irreperibilità del destinatario?

Cosa fare se l'atto di citazione torna indietro per irreperibilità del destinatario?

Autore: dott.ssa Antonella Manisi

Il caso pratico di seguito riguarda la notifica nei confronti del proprietario non conducente di un auto coinvolta in un sinistro stradale, litisconsorte necessario ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, sebbene l'adempimento dell'eventuale obbligazione risarcitoria da accertarsi spetterebbe in solido alla compagnia assicuratrice (se questa dovesse pagare, il cliente avrebbe comunque soddisfazione, pur senza rintracciare il proprietario).

Bisogna, allora, rivolgersi al Comune in cui si riteneva essere la residenza o il domicilio del destinatario, indirizzando all'Ufficio Anagrafe richiesta di informazioni sul cambio di residenza del tale, confidando nella collaborazione del medesimo Ufficio.

Con il presente modello di richiesta informazioni, si può provare in giudizio di aver adempiuto il dovere di diligenza imposto in capo alla parte attrice per verificare la regolarità della procedura notificatoria.

Punti essenziali della richiesta sono:

- Oggetto
- Indicazioni anagrafiche (codice fiscale) del soggetto richiedente e del difensore, codice fiscale e vecchia residenza del convenuto richiesto (quella nota presso il Comune destinatario della missiva);
- Breve esposizione delle ragioni che giustificano l'informativa;
- Invito alla collaborazione.

Spett.le
UFFICIO ANAGRAFE-COMUNE ***
Via ***
Città – c.a.p.
Fax Ufficio Anagrafe ***

Indirizzo e-mail dell'Ufficio ***

Responsabile dell'Ufficio, dott.***
*e-mail ****

OGGETTO: interrogazione all'Ufficio Anagrafe al fine di reperire il sig. * (c.f. **********) per la regolare instaurazione del contraddittorio *ex* art. 111 Cost. e 164 c.p.c.**

Il sottoscritto avvocato *** *** (c.f. **********) del Foro di ***, con studio legale in *** alla via *** n. *, in qualità di procuratore legale del sig. *** *** (c.f. ********** – nato a *** e ivi residente in via *** n. *, elettivamente domiciliato presso lo scrivente studio legale), espone quanto segue.

In data ***, verso le ore ***, il mio assistito percorreva regolarmente la via *** in ***, alla guida della vettura *** tg. *** di proprietà di *** *** (assicurato ***), allorquando, giunto all'intersezione con la via ***, veniva impattato dall'auto *** tg. *** (di proprietà della *** e concessa in locazione a ********** - ***soggetto della richiesta***, assicurato con la ******) nell'occasione condotta da *** ***che non rispettava il segnale di STOP posto sulla propria direzione di marcia.

A causa dell'impatto, dunque, il mio assistito subiva **danni fisici** per il cui risarcimento, nei termini di legge, proponeva azione nei confronti del sig. *** *** e della *** ***, rassegnando le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis,*
in via preliminare, accertare la responsabilità nella causazione del sinistro in epigrafe del sig. *** ***, quale conducente dell'autovettura *** tg. ***;
nel merito, **condannare il sig. *** ***, in solido con la Società ***, in persona del l.r.p.t., **al risarcimento** in favore di *** *** della complessiva somma di **€ *** o della somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo; condannare i medesimi, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Orbene, il predetto atto di citazione veniva notificato nei confronti del **sig. *** *** all'indirizzo "via *** n. *** – cap Città (**)"**, indicato nel modello c.i.d. che le parti coinvolte nel sinistro avevano sottoscritto nell'immediatezza dell'evento, ove tuttavia questi **è risultato irreperibile** e, di conseguenza, la notifica non si è potuta perfezionare determinando, invece, il ritorno dell'atto al mittente.

La circostanza spiega effetti negativi sulla valida instaurazione del contraddittorio, posto che la relata di notifica reca la dicitura **irreperibile**; in tal caso, allora, il Giudice di Pace adito, verificata l'irregolarità della notifica, dovrà disporre – entro un termine perentorio – la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione a carico dell'attore, vale a dire per il tramite del sottoscritto, e a ciò **si rende necessaria la collaborazione del Vs. Ufficio Anagrafe, dal quale chiedo che sia comunicato** allo scrivente studio **l'indirizzo ove il sig. ***, ad oggi, risulta residente.**

Il Vs. cortese riscontro è di fatti necessario per la piena realizzazione del diritto ad agire in giudizio, che il mio assistito intende esercitare al fine di conseguire il risarcimento delle lesioni fisiche subite nel sinistro, nonché necessario alla tutela del diritto di difesa del convenuto sig. *****.

In caso contrario, si badi bene, si configurerebbe una palese violazione degli articoli 2, 3, 24 e 111 della Carta Costituzionale, nonché 164 c.p.c. ove si dispone che "*se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue*".

La richiesta rivolta al Vs. Ufficio è, inoltre, estrinsecazione del **dovere di diligenza** che la giurisprudenza costante riconosce all'**attore**, quale **obbligo di effettuare ricerche** nel caso in cui la notifica non si perfezioni per irreperibilità del destinatario, non potendo a ciò rimediare le previsioni dell'art. 140 c.p.c. e 143 c.p.c.

Ai sensi dell'art. **140 c.p.c.** - **Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.** "*Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento*".

Ritenendo che il sig. ***** abbia cambiato la propria residenza, sul presupposto del ritorno dell'atto per irreperibilità presso l'indirizzo anzidetto, pertanto, egli non potrà affatto avere contezza della lite pendente.

Ai sensi dell'art. **143 c.p.c.** – **Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.** "*1. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. 2. Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. 3. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte*".

Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che **le condizioni**

legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito **non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario** dell'atto, **essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole**, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza (v. *Cass. 30.05.2005, n. 11360;* conf., *Cass., 28.08.2002, n. 12589*), non potendosi escludere l'ignoranza colpevole qualora risulti che nessuna indagine, oltre quella anagrafica conclusasi con esito negativo, è stata compiuta ovvero non risulti dalla stessa relata di notifica il compimento di siffatte indagini (v. *Cass., 28-3-1991, n. 3358*).

È nulla – dunque – **la notificazione** effettuata **nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ. sulla base del semplice riscontro del trasferimento del destinatario** dalla residenza indicata dal notificante, **che non risulti seguito da alcuna ricerca anagrafica o richiesta di informazioni circa il nuovo recapito.** (v. *Cass., 28-1-1980, n. 661*; conf. *Cass. 17-1-1978, n. 194*).

Quale parte diligente, allora, confidiamo nella collaborazione del Vs. Ufficio Anagrafe, affinché possa instaurarsi correttamente il contraddittorio e, di conseguenza, possa scongiurarsi l'eventualità che – perfezionandosi invece la notifica del 143 c.p.c. - il sig. ***** non possa tuttavia costituirsi di talché, rimanendo contumace, l'eventuale sentenza di condanna nemmeno spiegherebbe i suoi effetti sostanziali, ove pure nella fase esecutiva resti ignoto l'indirizzo del convenuto.

Confidando nella vostra sollecitudine, porgo distinti saluti.

luogo, *data*.

Avvocato **** ****